

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **133/1972** (ECLI:IT:COST:1972:133)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **BENEDETTI**

Camera di Consiglio del **08/06/1972**; Decisione del **03/07/1972**

Deposito del **12/07/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6231 6232 6233**

Atti decisi:

N. 133

SENTENZA 3 LUGLIO 1972

Deposito in cancelleria: 12 luglio 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 187 del 19 luglio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRTMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, della legge 15 febbraio

1958, n. 46 (nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1971 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari - sul ricorso di De Prisco De Luca Concetta contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1972 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto in fatto:

Con decreto n. 98 del 3 febbraio 1961, il Ministro per la difesa respingeva la domanda di pensione di reversibilità avanzata dalla signorina De Luca De Prisco Concetta, figlia adottiva nubile di un ex colonnello, sul rilievo che la richiedente, disponendo di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, non poteva essere considerata nullatenente ai sensi dell'articolo 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Avverso detto provvedimento l'interessata proponeva ricorso alla Corte dei conti sollevando eccezione di illegittimità costituzionale della citata norma in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiché dalla stessa deriverebbe una ingiustificata disparità di trattamento pensionistico in danno dei beneficiari di pensioni ordinarie rispetto ai titolari di pensioni di guerra.

L'eccezione, alla quale aderiva il pubblico ministero, è stata accolta dalla Corte dei conti che, con ordinanza 21 giugno 1971, ha rimesso gli atti a questa Corte.

Si osserva nell'ordinanza che in materia di pensione di guerra la legge 10 agosto 1950, n. 648, aveva in origine fissato anch'essa il limite di lire 240.000 annue di reddito al di là del quale i richiedenti del trattamento pensionistico indiretto non potevano essere ammessi a fruire di detto beneficio; tale limite, però, veniva successivamente elevato a lire 720.000 annue con la legge 9 novembre 1961, n. 1240; infine, con la legge 18 maggio 1967, n. 318, si stabilì che "si considera siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile, per l'ammontare del suo reddito complessivo, all'imposta complementare", circostanza, quest'ultima, desumibile dalla certificazione rilasciata dagli uffici distrettuali delle imposte dirette.

In tema, invece, di pensione di reversibilità ordinaria nessuna modificazione è stata apportata dal legislatore alla norma impugnata che considera nullatenente l'orfano (o l'orfana nubile) maggiorenne che non possa disporre di un reddito superiore alle lire 240.000 annue.

La disparità tra i due trattamenti pensionistici appare, pertanto, evidente e non sembra giustificata da particolari condizioni, essendosi, in presenza di situazioni analoghe o simili.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.

Considerato in diritto:

1. - La questione di legittimità costituzionale promossa dall'ordinanza di rimessione ha ad oggetto l'art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, limitatamente alla parte in

cui, agli effetti del riconoscimento del diritto a pensione ordinaria di reversibilità, non considera "nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue". Secondo l'ordinanza tale disposizione contrasterebbe con le corrispondenti norme emanate in materia pensionistica di guerra ai sensi delle quali il richiedente la pensione indiretta si considera privo dei "necessari mezzi di sussistenza quando risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo alla imposta complementare" (art. 9 legge 18 maggio 1967, n. 318): dal che deriverebbe l'incostituzionalità della norma impugnata per violazione del principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

L'esame delle disposizioni contenute nell'art. 12, commi secondo, terzo, sesto e settimo della legge n. 46 del 1958, sulle pensioni ordinarie, e degli artt. 64 e 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sulle pensioni di guerra pone in evidenza che il riconoscimento del diritto a pensione è per alcuni soggetti subordinato alla presenza di un medesimo presupposto, della stessa obbiettiva condizione: un reale stato di bisogno in cui vengono a trovarsi detti soggetti in conseguenza della morte del dipendente statale o del militare o civile che, in vita, provvedeva al loro sostentamento. Il requisito della "nullatenenza" previsto dalla norma denunciata per le pensioni di reversibilità ordinaria è in tutto simile al requisito della mancanza dei "necessari mezzi di sussistenza" richiesto per l'attribuzione della pensione indiretta di guerra.

Assoluta identità di causa e ragion d'essere, quindi, tra i due trattamenti pensionistici, entrambi preordinati al soddisfacimento dell'identico fine assistenziale d'un soggetto rimasto privo d'un sufficiente sostegno materiale.

Ora è evidente che la valutazione in termini economici di siffatta condizione deve essere uguale per ambedue i casi.

Lo stesso legislatore, del resto - come esattamente posto in luce dall'ordinanza - valutò in origine nella identica misura, rapportandolo a un reddito non superiore a lire 240.000, lo stato di bisogno dei richiedenti il trattamento pensionistico indiretto sia ordinario (art. 12 legge 46 del 1958) che di guerra (artt. 71 e 73 legge 10 agosto 1950, n. 648). Non si riesce perciò a comprendere per quali motivi, in prosieguo di tempo, sia stato progressivamente elevato, con successivi provvedimenti, soltanto il reddito presuntivo dello stato di bisogno dei richiedenti la pensione indiretta di guerra (portato prima a lire 720.000 e ragguagliato ora al reddito non assoggettabile all'imposta complementare) e sia stata, invece, lasciata inalterata l'originaria valutazione economica del requisito della nullatenenza per il riconoscimento della pensione di reversibilità ordinaria.

La profonda differenziazione venutasi in tal modo a creare tra due trattamenti fondati su obbiettive identiche condizioni non trova nessuna razionale giustificazione e la norma impugnata va quindi dichiarata costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, limitatamente alla parte in cui ancora il requisito della nullatenenza ad un reddito non superiore a lire 240.000.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente "Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato" limitatamente alla parte in cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore alle Lire 240.000 annue anziché quelli che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ-
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.